



## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Rev. 0	Prima emissione - adeguamento alle Linee Guida A.N.AC. di cui alla Delibera n. 469 del 9.06.2021)	Delibera C.d.A. n. 50 del 9.12.2021
Rev. 1	Seconda emissione - adeguamento al D.lgs. n. 24 del 10.03.2023 e alle Linee Guida A.N.AC. di cui alla Delibera n. 311 del 12.07.2023	Delibera C.d.A. n. 37 dell'8.08.2023

## INDICE

<b>Legenda e definizioni</b>	p. 3
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 1 – Premessa	p. 5
Art. 2 – Ambito di applicazione soggettivo	p. 6
Art. 3 – Oggetto della segnalazione	p. 7
Art. 4 – Segnalazione anonima	p. 9
<b>CAPO II – PROCEDURA PER L'INVIO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE</b>	
Art. 5 – Modalità di invio della segnalazione interna	p. 10
Art. 6 – Il procedimento di gestione delle segnalazioni	p. 11
Art. 7 – Fase di registrazione della segnalazione	p. 11
Art. 8 – Fase di valutazione preliminare della segnalazione	p. 12
Art. 9 – Fase istruttoria	p. 13
Art. 10 – Trasmissione della segnalazione	p. 14
Art. 11 – Notizie sullo stato della segnalazione	p. 15
Art. 12 – Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni	p. 15
<b>CAPO III – TUTELA DELLA RISERVATEZZA</b>	
Art. 13 – Riservatezza dell'identità del segnalante	p. 15
Art. 14 – Esclusione del diritto di accesso	p. 16
Art. 15 – Trattamento dei dati personali	p. 17
<b>CAPO IV – MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO</b>	
Art. 16 – Misure di protezione	p. 17
Art. 17 – Divieto di ritorsione	p. 18
Art. 18 – Limitazioni di responsabilità	p. 19
Art. 19 – Condizioni per le misure di protezione	p. 20
Art. 20 – Rinunce e transazioni	p. 20
Art. 21 – Misure di sostegno	p. 21
<b>CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Art. 22 – Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing	p. 21
Art. 23 – Sensibilizzazione e diffusione	p. 21
Art. 24 – Entrata in vigore e norme di rinvio	p. 22
<i>Allegato n. 1: <u>Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica</u></i>	
<i>Allegato n. 2: <u>Modello di segnalazione whistleblowing</u></i>	
<i>Allegato n. 3: <u>Informativa trattamento dati personali</u></i>	

## LEGENDA E DEFINIZIONI

<b>ANAC</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>RPCT</b>	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Aspes S.p.A.
<b>Whistleblowing</b>	Istituto di tutela della persona che segnala condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro finalizzato a favorire l'emersione di fattispecie di illeciti.
<b>Violazioni</b>	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Aspes S.p.A. e che consistono in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 24/2023 e, comunque, dal presente Regolamento.
<b>Informazioni sulle violazioni</b>	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della società Aspes S.p.A. nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
<b>Segnalazione o Segnalare</b>	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
<b>Segnalazione interna</b>	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dal presente Regolamento.
<b>Segnalazione esterna</b>	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 24/2023.
<b>Segnalazione anonima</b>	La segnalazione di violazioni pervenuta ad Aspes S.p.A. redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.
<b>Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente</b>	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
<b>Segnalante o Whistleblower</b>	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
<b>Facilitatore</b>	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
<b>Contesto lavorativo</b>	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del

D.lgs. n. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

**Persona coinvolta**

La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

**Ritorsione**

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

**Seguito**

L'azione intrapresa dal RPCT per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

**Riscontro**

Comunicazione del RPCT alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

**Organismo di Vigilanza (OdV)**

Organismo di Vigilanza collegiale nominato da Aspes S.p.A. ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

### ART. 1 – PREMESSA

Il Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 che ha recepito la Direttiva (UE) ottobre 2019, n. 1937 riguarda la tutela dei whistleblower, cioè di coloro che segnalano violazioni di normative nazionali o europee che ledono l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

La materia del whistleblowing era già disciplinata nel nostro ordinamento dalla Legge n. 179/2017 che era intervenuta in due direzioni: introducendo l'articolo 54bis nel D.lgs n. 165/2001, relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e il comma 2bis nell'articolo 6 del D.lgs n. 231/2001.

Tuttavia, la Direttiva (UE) 2019/1937 ha dettato disposizioni volte ad uniformare le normative nazionali per introdurre uno standard minimo di tutela per i "whistleblowers", garantendo anche la possibilità di segnalare le violazioni in modo anonimo.

Considerata la natura di società in house, Aspes S.p.A. (di seguito per brevità Aspes) applica quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 relativamente ai "soggetti del settore pubblico" di cui all'art. 1, comma 1, lett. p).

La Società Aspes favorisce l'utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione prevista dal proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Con l'adozione del presente Regolamento, Aspes ha inteso conformarsi alla suddetta prescrizione normativa nonché agli indirizzi forniti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e alle previsioni delle Linee Guida adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia.

La finalità del presente Regolamento è quella di **disciplinare la procedura per l'invio delle segnalazioni interne** (v. *infra* Capo II), **nonché le forme di tutela** (v. *infra* Capo III e IV) **riconosciute** alla persona segnalante (v. art. 2 comma 1) e agli altri soggetti indicati nell'art. 2 comma 5.

Il presente Regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto del whistleblowing, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L'obiettivo perseguito è quindi quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

La procedura per l'invio e la gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime, rilevato che chi segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing.

## ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

1. Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, **che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società** di cui segnalante sia venuto a conoscenza in un **contesto lavorativo**, come definito dal Regolamento, laddove il segnalante **renda nota la propria identità** al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Le segnalazioni al RPCT di Aspes possono essere effettuate dalle seguenti persone:

- a. dipendenti in qualunque forma contrattuale di Aspes;
- b. lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di Aspes;
- c. dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore di Aspes;
- d. liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso Aspes;
- e. volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Aspes;
- f. azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di Aspes, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

2. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni whistleblowing.

3. Il presente Regolamento si applica nei soli casi in cui i soggetti di cui al precedente comma, nell'effettuare la segnalazione, rendano nota la propria identità nei confronti del RPCT deputato alla ricezione della segnalazione.

4. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente si applica quanto previsto al successivo art. 4 del presente Regolamento in materia di segnalazioni anonime.

4. Le tutele previste nel Capo III e IV alle persone segnalanti di cui al comma 1 si applicano nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al Capo IV, si applicano anche:

- ai facilitatori;

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

6. Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto lavorativo di Aspes e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1, lett. b), c) e d) del presente Regolamento.

7. Ferma restando quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, in caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di Aspes presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente al quale si riferiscono i fatti.

### **ART. 3 – OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, o violazioni del MOG 231 di Aspes, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 24/2023;

c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Al fine di consentire al RPCT di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – in via più circostanziata possibile – le informazioni sulla violazione, come definite nel presente Regolamento, a sua conoscenza.

4. La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere quanto più possibile circostanziata e contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire ai soggetti competenti di effettuare le dovute verifiche. In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo

sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio") (cfr. Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 par. 2.1.).

6. Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

a) ad ANAC, solo quando, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o anche se attivato non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

b) mediante divulgazione pubblica, solo quando, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni di cui sopra e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli artt. 5 e 8 del D.lgs. n. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

#### **ART. 4 – SEGNALAZIONE ANONIMA**

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Aspes, fermo restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

3. Aspes, anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei alla Società pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing, mediante protocollo "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo, così come dei relativi documenti, sia limitata esclusivamente al RPCT.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona del Segnalante è stata successivamente identificata, si applicano le misure di protezione di cui al presente Regolamento.

## CAPO II – PROCEDURA PER L'INVIO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

### ART. 5 – MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

1. La segnalazione interna **deve essere inviata solo ed esclusivamente al RPCT**, ricorrendo alternativamente ad una delle seguenti modalità:

a) **in forma scritta:**

- tramite canale criptato la cui piattaforma informatica è liberamente accessibile sul sito web istituzionale di Aspes, sezione “Società Trasparente”, “[Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione](#)”;
- tramite posta ordinaria, utilizzando preferibilmente il modello di segnalazione allegato al presente Regolamento, con lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura “*Riservata per il RPCT di Aspes S.p.A. – Segnalazione Whistleblowing*”, da spedire al seguente indirizzo: **Aspes S.p.A. S.p.A., Via Mameli, 15, 61121 Pesaro (PU)**.

b) **in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 10 giorni**, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

2. Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, è preferibile l'invio della segnalazione tramite piattaforma digitale di cui alla precedente lett. a).

3. Le segnalazioni whistleblowing di cui sopra ricevute da soggetti diversi dal RPCT (ad es. superiore gerarchico, dirigente, responsabile di servizio) devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, **entro 7 (sette) giorni dalla ricezione**, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

4. In caso di assenza temporanea del RPCT la gestione della segnalazione sarà effettuata da un Dirigente individuato con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

5. Qualora la segnalazione riguardi situazioni che coinvolgono il RPCT, il segnalante potrà inviare la segnalazione al Direttore Generale o ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal D.lgs. n. 24/2023.

6. Se il RPCT, preso atto dei contenuti della segnalazione, ritiene di doversi astenere per la sussistenza di conflitti di interessi, dovrà tempestivamente inoltrare la segnalazione al Direttore Generale.

7. In aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dal D.lgs. n. 24/2023 **Aspes raccomanda di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT.**

8. Qualora la segnalazione interna riguardi violazioni del modello di organizzazione e di gestione (MOG) di cui all'articolo 6, c. 1, lettera a), del D.lgs. n. 231 del 2001, il RPCT ne dispone la trasmissione all'Organismo di Vigilanza (OdV), entro sette giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia al segnalante.

Ove opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze, il RPCT e l'OdV collaborano all'istruzione e alla definizione del procedimento originato dalla segnalazione, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 in materia di tutela della riservatezza.

#### **ART. 6 – IL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è composto dalle seguenti fasi:

- a) registrazione della segnalazione;
- b) valutazione preliminare della segnalazione;
- c) fase istruttoria;
- d) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

#### **ART. 7 – FASE DI REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

1. A seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT procede:

- a) ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla **registrazione** su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, attribuendo un codice univoco progressivo, annotando la data e l'ora di ricezione;
- b) se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nell'istanza, alla **corretta identificazione del segnalante** acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
- c) ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla **separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione**, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi previsti dal presente Regolamento;
- d) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
- e) a rilasciare al segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni** dalla data di ricezione con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

2. I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione, ivi compreso il segnalato, sono trattati nel

rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679.

## **ART. 8 – FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE**

1. Il RPCT effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dal presente Regolamento;
- c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione i necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
- e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione per:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di Aspes;
- b) manifesta incompetenza di Aspes sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

3. Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

4. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (a riscontro della segnalazione), al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale di Aspes.

5. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione risulti non manifestamente fondata, il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

6. Laddove la segnalazione riguardi una potenziale violazione del D.lgs. n. 231/2001 e del MOG 231 di Aspes di cui all'art. 3, c. 1, punto 2 del presente

Regolamento, il RPCT ne informerà tempestivamente l'OdV, in un'ottica di sinergia e coordinamento tra i due organi, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, anche al fine di condividere gli approfondimenti e le verifiche da svolgere che possono impattare le attività dell'OdV.

7. I termine per la fase di valutazione preliminare deve concludersi entro **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione

#### **ART. 9 – FASE ISTRUTTORIA**

1. Ove necessario, e sempre quando la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

2. Le strutture di Aspes interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice Privacy) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice Privacy).

6. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (a riscontro

della segnalazione), al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale di Aspes.

7. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente fondata, il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

8. La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro **2 (due) mesi** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

#### **ART. 10 – TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE**

1. Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione – individua, con propria valutazione, i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti destinatari:

- a) l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, nei casi in cui la segnalazione riguardi violazioni rilevanti ai sensi del medesimo Decreto, e/o comunque possano assumersi a violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione di Aspes;
- b) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'ANAC, ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità Pubbliche per i profili di rispettiva competenza;

2. In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare il seguito della segnalazione al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale di Aspes, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima Aspes.

3. In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

4. Il Consiglio di Amministrazione e il Responsabile del procedimento disciplinare informano tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. c) il RPCT inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'ANAC.

6. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire, **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione.

7. Entro lo stesso termine di cui al punto 6 precedente, il RPCT invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

## ART. 11 – NOTIZIE SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal RPCT medesimo.

2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di **5 (cinque) giorni** lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

## ART. 12 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE SEGNALAZIONI

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 13 e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 51/2018.

2. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di Aspes individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.

3. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, così come le specifiche competenze di Organi di controllo di Aspes (es. Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza 231, ecc..) l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT.

## CAPO III – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

### ART. 13 – RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal RPCT, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003).

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza dell'incolpato, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT. È fatto divieto assoluto al RPCT di rendere nota, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, l'identità del segnalante al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.

6. Il RPCT, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma precedente, secondo periodo nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. Aspes tutela l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

8. Ferma la previsione dei commi da 1 a 7, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

9. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

10. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

#### **ART. 14 – ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO**

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5,

comma 2, del D. Lgs. 33/2013. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 196/2003.

## **ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente Regolamento, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. n. 51/2018. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003.

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Aspes, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato D.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

## **CAPO IV – MISURE DI PROTEZIONE E SOSTEGNO**

### **ART. 16 – MISURE DI PROTEZIONE**

1. Il segnalante o la persona che ha effettuato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile beneficia delle misure di protezione di cui ai successivi artt. 17 e 18:

a) se al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 24/2023 e dal presente Regolamento;

b) se la segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nel Capo II del D.lgs. n. 24/2023 e dal presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tutela sono irrilevanti i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente.

3. Tali misure non sono garantite e al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando a suo carico è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità

giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

4. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 17, commi 3 e 4, le misure di protezione si applicano inoltre:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubbliche che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

5. Le misure di protezione si applicano anche nel caso di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

#### **ART. 17 – DIVIETO DI RITORSIONE**

1. È fatto divieto di porre in essere ritorsioni nei confronti del segnalante e dei soggetti indicati al precedente art. 16, c. 4.

2. In via esemplificativa ma non esaustiva sono considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la mancata e ingiustificata attribuzione della progressione economica o il congelamento della stessa;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- l'annullamento ingiustificato di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

3. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

4. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalla persona segnalante o dalla persona che ha effettuato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, se essa dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

5. Il segnalante o la persona che ha effettuato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile nonché gli altri soggetti di cui all'art. 16, c. 4 del presente Regolamento possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito. In tal caso ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

6. Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023. Le persone di cui all'art. 2 del presente Regolamento che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

## **ART. 18 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, c. 3, del D.lgs. n. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 24/2023 e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT di Aspes, a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 24/2023, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

#### **ART. 19 – CONDIZIONI PER LE MISURE DI PROTEZIONE**

1. Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere (i.e. deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 24/2023;

b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.lgs. n. 24/2023, recante "Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche" e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT di Aspes a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 20, del D.lgs. n. 24/2023 quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del D.lgs. n. 24/2023 non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 24/2023, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

#### **ART. 20 – RINUNCE E TRANSAZIONI**

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.lgs. n. 24/2023 e richiamate nel presente Regolamento non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all' art. 2113, c. 4, cod. civ..

## **ART. 21 – MISURE DI SOSTEGNO**

1. Il segnalante può avvalersi del sostegno degli enti del Terzo Settore presenti nell'elenco istituito presso ANAC al fine di ottenere informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 22 – ANALISI PERIODICA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

1. Il RPCT organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d'anno, al fine di:

- a) identificare le aree di criticità di Aspes sulle quali risulta necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno, anche nel raccordo con i competenti Organi e le competenti Strutture di Aspes;
- b) introdurre, per quanto di competenza, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative;
- c) rendere conto nella Relazione Annuale di cui all'art. 1, c. 14 della legge n. 190/2012, con modalità da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

### **ART. 23 – SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE**

1. Aspes con adempimenti a cura del RPCT:

- a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché nella sezione del sito istituzionale della Società, denominata "Società trasparente", sottosezione "Altri contenuti - " / "Whistleblowing".
- b) adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti esterni alla Società, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.

2. Aspes garantisce adeguati percorsi formativi in tema di whistleblowing in favore del RPCT.

3. Aspes garantisce altresì a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni informative/formative in materia di whistleblowing al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

4. Aspes intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto.

#### **ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO**

1. Il presente Regolamento è adottato con Delibera di Consiglio di Amministrazione di Aspes S.p.A. ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di Aspes, sezione “Società Trasparente”, “[Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione](#)” e sostituisce integralmente quello adottato con Delibera di CdA n. 50 del 9.dicembre 2021.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente, in particolare, alle disposizioni del [D.lgs. n. 24/2023](#).